

Cassazione penale sez. V, 14/06/2023, n.36938

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata Ã stata pronunciata il 26 aprile 2022 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva condannato (*omissis*) per il reato di furto aggravato (cosÃ diversamente qualificando lâ?originaria imputazione di appropriazione indebita).

Secondo lâ?ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, lâ?imputato â? nella qualitÃ di commesso della gioielleria â?(*Omissis*) s.r.l.â? si sarebbe impossessato di orologi, denaro e gioielli, o asportandoli dal negozio presso il quale lavorava o vendendoli a terzi, senza versare in cassa il corrispettivo incamerato.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, lâ?imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allâ?art. 521 c.p.p..

Rappresenta che: il giudice di primo grado aveva riqualificato in furto lâ?originaria imputazione di appropriazione indebita; la diversa qualificazione giuridica del fatto non era stata mai prospettata allâ?imputato nel corso dellâ?intero procedimento.

Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado avrebbe determinato una lesione della garanzia del contraddittorio e una violazione dei principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimitÃ e dalla Corte EDU.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 624 e 646 c.p.p..

Contesta la qualificazione giuridica del fatto come furto, sostenendo che dovrebbe ritenersi integrato il diverso reato di appropriazione indebita.

Al riguardo, evidenzia che lâ?imputato era un dipendente â?storicoâ? della gioielleria, aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali dalla clientela ed era deputato alla chiusura della cassa e alla consegna degli incassi.

In considerazione di tali elementi, a parere del ricorrente, non potrebbe essere messo in dubbio che l'imputato avesse il possesso dei beni sottratti, essendo titolare di un autonomo potere di disposizione degli stessi.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'avv. (*omissis*), per la parte civile, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo Ã manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio â anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, *Drassich c. Italia* essendo consentito all'imputato di contestarla nei successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, *Calvanese*, Rv. 278093).

Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione Ã stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. E, infatti, l'imputato ha concretamente contestata sia in appello che con il ricorso per cassazione.

Senza contare che, come rilevato dalla Corte di appello, non era vero che la diversa qualificazione giuridica non era stata mai prospettata nel corso dell'intero procedimento, atteso che, nella querela presentata dalla persona offesa (acquisita ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), i fatti erano stati ricondotti proprio l'ipotesi delittuosa del furto.

1.2. Il secondo motivo Ã manifestamente infondato.

Al riguardo, va ricordato che â ai fini della delimitazione dei confini tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita, possono rientrare nella nozione di possesso vari casi di detenzione, ma deve comunque trattarsi di detenzione â nomine proprioâ e non in â nomine alienoâ, come in tutti i casi di persone che abbiano la disponibilità materiale della cosa ad altri appartenente in virtÃ del rapporto di dipendenza che le lega al titolare del diritto (Sez. 2, n. 4853 del 20/12/1993, *Balzaretti*, Rv. 197781; Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018, *Franceschino*, Rv. 273639; Sez. 5, n. 37419 del 21/06/2021, *Manoliu*, Rv. 281873).

Quanto alle circostanze evidenziate dal ricorrente (relative al fatto che l'imputato aveva il potere di applicare sconti, di accettare pagamenti rateali, di chiudere la cassa e di consegnare gli incassi), va rilevato che esse, di per s , non attribuiscono un autonomo potere dispositivo sui beni, in quanto relative alle mansioni che normalmente vengono attribuite a un dipendente, che le svolge sotto le direttive del titolare dell'esercizio commerciale.

2. Alla declaratoria di inammissibilit  del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che deve determinarsi in Euro 3.000,00.

Il ricorrente, altres ,   tenuto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla costituita parte civile, che vanno liquidate complessivamente in Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge.

Cos  deciso in Roma, il 14 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 07 settembre 2023

Campi meta

Massima : *La delimitazione tra il reato di furto e quello di appropriazione indebita dipende in gran parte dalla natura del possesso e della detenzione della cosa. In generale, il possesso che legittima un'appropriazione indebita Ã un possesso "nomine proprio", ossia un possesso che attribuisce al soggetto un potere di controllo effettivo e autonomo sulla cosa. Nel caso del furto, invece, la detenzione deve essere in "nomine alieno", ossia in nome e per conto di un altro soggetto. In altre parole, chi detiene la cosa deve farlo per conto del legittimo proprietario e non in virtÃ di un titolo che gli conferisca un potere di disporre autonomamente del bene. Il caso concreto descritto nella sentenza riguarda un dipendente di una gioielleria che, pur avendo accesso agli oggetti (orologi, denaro e gioielli) e svolgendo attivitÃ di gestione come applicare sconti, accettare pagamenti rateali e gestire la cassa, non ha un potere di "disposizione autonoma" sui beni. La Corte ha infatti confermato la responsabilitÃ a titolo di furto per il dipendente, in quanto, nonostante avesse ampie mansioni gestionali, la disponibilitÃ materiale e l'accesso ai beni erano legati al rapporto di dipendenza con il titolare dell'esercizio. In altre parole, il dipendente non aveva un possesso esclusivo e indipendente dei beni, ma deteneva i beni "in nomine alieno", cioÃ per conto del titolare della gioielleria, il che giustifica l'interpretazione del reato come furto e non appropriazione indebita.*

Supporto Alla Lettura :

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Il reato di appropriazione indebita Ã previsto e punito dall'art. 646 c.p., secondo il quale: *Chiunque, per procurare a sÃ© o ad altri un ingiusto profitto, si approprii il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, Ã punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto Ã commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena Ã aumentata*• Il reato in esame colpisce tanto il diritto di proprietÃ quanto il rapporto fiduciario tra proprietario e soggetto su cui grava lâ obbligo di restituire la cosa posseduta. Presupposto del reato in esame Ã il possesso del bene: chi commette il reato deve trovarsi cioÃ giÃ in possesso del denaro o della cosa mobile. L'aggravio di pena di cui al secondo comma Ã giustificato dal fatto che il deposito non Ã frutto di una libera scelta ma Ã determinato da una situazione eccezionale e non prevista.